

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel testo che segue, la parola Società serve a designare le Compagnie coassicuratrici che sottoscrivono la presente polizza

RISCHI ASSICURATI

Art. 1. — Sono a rischio della Società le perdite ed i danni che colpiscono la nave assicurata per tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.

Sono anche a rischio della Società le perdite ed i danni alla nave derivanti da negligenza od imperizia del Comandante o dell'equipaggio o dei piloti, o derivanti da qualunque vizio occulto della nave sia nella macchina che nello scafo.

La Società risponde altresì delle perdite e dei danni alla nave dipendenti da accidenti nelle operazioni di imbarco, sbarco o manipolazione del carico, da rifornimento di combustibile, da scoppio di caldaie e rottura di assi.

Art. 2. — La Società risponde dei rischi coperti dalla presente polizza se trovi la nave assicurata in porto od in navigazione, in darsena, in bacino di carenaggio, anche galleggiante, o su scalo di staggio, in ogni tempo ed in ogni luogo, in ogni circostanza servizio o traffico, comunque e dovunque questi si svolgano, con facoltà di navigare con propulsione meccanica od a vela, con o senza piloti, di rimorchiare od assistere navi od altri galleggianti, in qualunque situazione, di farsi rimorchiare o di fare viaggi di prova.

Art. 3. — L'assicurazione resterà in vigore anche in caso di violazione delle condizioni di polizza, generali o particolari, o aggiunte, relativamente al carico, al traffico, alla località o data di partenza, purché l'Assicurato dia avviso di tale violazione alla Società appena ne sia venuto a conoscenza, o venga dallo stesso accettato il soprapprezzo correlativamente richiesto.

Art. 4. — La Società risponde inoltre, a prorata della somma assicurata ed entro i limiti di questa, delle indennità risultanti a carico della nave assicurata per urto con altra nave o con aeromobile ovvero contro qualsiasi corpo fisso o galleggiante, o per incendio; nonché delle spese fatte con la sua autorizzazione per resistere alle domande dei terzi danneggiati.

La Società pagherà l'indennità a carico della nave sotto deduzione di una franchigia di Lit. 5.000. Nel caso però che l'ammontare complessivo di tale indennità e delle spese di cui al primo comma del presente articolo risultasse inferiore alla Lit. 50.000 la Società pagherà i nove decimi dell'ammontare stesso.

Uno stesso avvenimento che dia luogo a più reclami di terzi formerà oggetto di un solo regolamento di indennità.

Alla cauzione occorrente per liberare la nave da sequestro impostato per le responsabilità sopra indicate, dovrà provvedere l'Assicurato d'accordo con la Società.

Questo articolo trova applicazione anche se l'oggetto danneggiato dall'urto o dall'incendio, di cui sia responsabile la nave assicurata, appartiene allo stesso proprietario di questa.

RISCHI ESCLUSI

Art. 5. — La Società non risponde:

- dei danni allo scafo ed alla macchina imputabili a mancanza di diligenza nella necessaria manutenzione per parte dell'Armatore e/o dei suoi dipendenti, esclusi coloro che hanno il governo della nave, cioè il Comandante, gli Ufficiali di coperta e di macchina, e le altre persone dell'equipaggio;
- dei rischi di guerra e sue conseguenze;
- dei fatti di dolo o frode del Comandante quando sia provata la connivenza dell'Assicurato;
- delle conseguenze dei fatti del Comandante o dell'equipaggio a terra;
- di qualunque avvenimento dipendente da violazione di blocco, da contrabbando o commercio proibito o clandestino;
- delle spese di svernamento, quarantena o stazione forzata quando non siano classificate in avaria comune;
- delle somme reclamate per qualsiasi ragione contrattuale od extracontrattuale da noleggiatori, caricatori, ricevitori, passeggeri, equipaggio, piloti, o da qualunque altra persona avente rapporto con il carico o con la nave;
- dei danni reclamati per qualsiasi titolo da terzi per morte o danno alla integrità personale od alla salute di persone, qualunque ne sia la causa.

Art. 6. — In nessun caso la Società sarà tenuta a rispondere:

- dogli effetti di qualsiasi determinazione dell'Assicurato verso i creditori al sensi delle disposizioni limitative di responsabilità sancite dalla legge italiana o dei corrispondenti istituti contenuti nelle altre legislazioni, ancorché si tratti di mutui o debiti per riparazioni d'avarie;
- delle spese inerenti a prestiti contrattati in un porto di spedizione o di destinazione.

NULLITA' E DECADENZE

Art. 7. — Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'Assicurato decade dal beneficio dell'assicurazione:

- quando siano assicurate sotto qualsiasi titolo altre somme oltre quelle stabilite nella presente polizza a meno che dette ulteriori assicurazioni siano state autorizzate per iscritto dalla Società;
- quando alla stipulazione della polizza, l'Assicurato non abbia dichiarato per iscritto alla Società le ipoteche di cui è gravata la nave e quando non le abbia notificate entro quindici giorni dalla loro costituzione se fatte durante l'assicurazione.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 8. — L'assicurazione a tempo ha effetto dal giorno ed ora indicati nella polizza, fino al termine stabilito.

Se allo scadere dell'assicurazione la nave si trova nel corso del viaggio, l'assicurazione stessa continua di pieno diritto senza che l'Assicurato sia tenuto ad alcuna preventiva comunicazione alla Società, sino all'esplo del giorno in cui la nave sia ancorata od ormeggiata nel porto definitivo di de-

stinazione, mediante un aumento di premio calcolato proporzionalmente ai giorni di prolungamento del rischio. La proroga di pieno diritto non ha luogo quando l'Assicurato stipuli altra assicurazione a tempo od a viaggio in continuazione di quella spirante.

Art. 9. — L'assicurazione a viaggio ha effetto dal momento in cui la nave comincia a caricare merci, o, non caricandone, dal momento in cui salpa l'ancora per partire, fino al momento in cui è ancorata od ormeggiata nel porto di destinazione indicato nella polizza e, se sbarca merci, sino al compimento della scaricazione, ma non oltre la mezzanotte del decimo giorno a partire dalle ore 24 del giorno dell'arrivo, secondo l'ora legale del luogo. Se durante lo sbarco la nave carica merci, l'assicurazione cessa immediatamente.

Art. 10. — Nelle assicurazioni a viaggio, in caso di quarantena, di stazione forzata, di svernamento forzato, di presa fra i ghiacci, l'assicurazione perdura fino al termine massimo di sei mesi dalla data di partenza per il luogo di quarantena o dello stazionamento o rispettivamente dall'inizio dello svernamento o della presa nei ghiacci; e l'Assicurato è tenuto al pagamento di un premio supplementare, in misura da convenirsi, dal giorno della partenza per il luogo della quarantena, o rispettivamente dal giorno in cui si iniziano lo stazionamento o lo svernamento o dal giorno in cui la nave è bloccata dai ghiacci, fino al giorno dell'arrivo a destino. La quarantena scontata nel porto di destinazione fa parte del viaggio senza aumento di premio. Il premio supplementare sopra indicato deve essere pagato allo scadere di ciascun mese.

L'Assicurato può, durante questa stazione dell'assicurazione, stornare il contratto per il futuro, facendone dichiarazione espressa e pagando il supplemento premio per tutto il mese in corso.

Art. 11. — L'assicurazione a viaggio continua ad avere pieno effetto fino all'arrivo della nave a destino, anche in caso di cambiamento forzato di via o di viaggio.

ALIENAZIONE DELLA NAVE

Art. 12. — L'alienazione della nave con annotazione sull'atto di nazionalità o sul registro di matricola e la cancellazione della matricola fanno cessare l'assicurazione dal giorno dell'annotazione.

La parte di premio da rimborsarsi sarà calcolata proporzionalmente ai giorni nei quali il rischio viene stornato.

LIMITE DELLE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA'

Art. 13. — Il limite di obbligazione della Società per ogni viaggio è costituito da un importo pari alla somma assicurata per fronteggiare i rischi di cui agli artt. 1, 2 e 3 e da un altro importo, pari pure alla somma assicurata, per fronteggiare il rischio di cui all'Art. 4.

In deroga all'Art. 1914, secondo comma, del Codice Civile, le spese per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da risarcire non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.

Art. 14. — Le spese ed i danni incontrati dalla nave assicurata nel prestare opera di assistenza o salvataggio andranno a carico della Società soltanto per la parte che superasse la retribuzione corrisposta dagli enti salvati.

Art. 15. — Nelle assicurazioni a tempo, od a premio legato per diversi viaggi, ogni viaggio darà luogo ad un regolamento distinto e separato, ed ogni regolamento sarà fatto come se vi fosse una polizza distinta per ciascun viaggio. A tali effetti è convenuto:

- Che per le navi in servizio su linee aventi itinerario prestabilito, il viaggio si riterrà costituito da una traversata in andata ed una traversata in ritorno, anche se le due traversate siano effettuate seguendo itinerari differenti. Il viaggio si intenderà iniziato dal momento in cui nella traversata in andata si comincia l'imbarco delle merci o dei passeggeri nel porto capolinea ed avrà termine nel momento in cui la nave, al suo ritorno nel porto stesso, inizierà il successivo viaggio. Qualora però la nave nella traversata in andata non abbia imbarcato né passeggeri né merci nel porto capolinea, il viaggio si intenderà iniziato dal momento della sua partenza dal porto stesso. La traversata straordinaria di una nave da un porto qualsiasi al porto capolinea a cui è destinata od a cui fa ritorno, sarà considerata come facente parte del primo viaggio di linea che la nave va ad intraprendere. La traversata straordinaria di una nave dal suo porto capolinea ad un altro porto qualsiasi per carenaggio o per lavori di riparazione s'intenderà quale continuazione dell'ultimo viaggio eseguito sulla linea dalla quale la nave proviene.
- Che per le crociere, il viaggio si riterrà cominciato dal momento in cui la nave inizia l'imbarco delle merci o dei passeggeri al principio della crociera ed avrà termine al momento in cui la nave comincia una nuova crociera od un nuovo viaggio.
- Che per quanto riguarda le navi non adibite a servizi regolari, il viaggio si riterrà cominciato in uno dei seguenti periodi da dichiararsi, a scelta dell'Assicurato, allorché viene presentato il reclamo:
 - al momento in cui, in un porto qualsiasi, la nave incomincia la carica-zione;
 - al momento in cui la nave parte in zavorra per un porto di carica-zione. Tale viaggio si considera continuo sino a che la nave abbia trasportato e sbarcato due carichi, oppure un carico solo se il viaggio si sia effettuato con una traversata in zavorra; nell'uno e nell'altro caso, il viaggio si riterrà abbia termine al momento in cui la nave comincia l'imbarco di un nuovo carico ovvero parte in zavorra per un porto di carica-zione.

VALUTAZIONE DELLA NAVE

Art. 16. — La valutazione attribuita alla nave nella polizza s'intende determinata di comune accordo ed accettata dalla Società; tale valutazione comprende:

- lo scafo con tutti i suoi accessori, anche di riserbo, attrezzi, dotazioni e corredi;
- l'apparato motore ed i suoi elementi ausiliari;
- le vetovaglie, il combustibile ed ogni altra provvista.

Qualora nella polizza non sia indicato separatamente il valore degli elementi di cui alla lettera c), esso si intenderà compreso nella valutazione dello scafo.

Art. 17. — Le caldaie, i molinelli, le grue, i verricelli, gli apparecchi del timone, le dinamo e le loro motrici, gli impianti radiotelegrafici e gli impianti frigoriferi saranno considerati come facenti parte dello scafo.

PREMI ED ACCESSORI

Art. 18. — Tutti i premi, sia ordinari che integrativi, saranno pagati al domicilio della Società nei modi e termini convenuti nella presente polizza.

Art. 19. — In caso di perdita totale della nave, anche se in dipendenza di rischi che non siano a carico della Società, ed in caso di abbandono, la Società, qualunque sia il periodo di rischio consumato, avrà diritto al pagamento di tutti i premi previsti dalla polizza.

Art. 20. — In caso di fallimento dell'Assicurato o di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa o di mancato pagamento del premio, la Società ha facoltà di procedere allo storno del contratto. Lo storno deve essere notificato all'Assicurato mediante lettera raccomandata ed implica la rinuncia da parte della Società al residuo premio per il tempo a decorrere dal giorno dello storno.

Art. 21. — Le spese del contratto di assicurazione, i diritti di polizza, l'addizionale gestione e le tasse di quietanza, relativi tanto ai premi quanto alle indennità per danni, sono a carico dell'Assicurato.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNI

Art. 22. — In ogni caso di avarie, sinistri o ricorso di terzi concernenti la presente assicurazione, l'Assicurato, appena avuta notizia, deve richiedere l'intervento della Società. Tutti i provvedimenti, le perizie, gli atti cautelativi e le azioni contro i terzi, e l'aggiudicazione dei lavori di riparazione dovranno essere disposti dall'Assicurato d'accordo colla Società o suoi Rappresentanti.

Art. 23. — Ogni diritto reciprocamente riservato, l'Assicurato deve e la Società può, in caso di sinistro od avaria, intervenire, provvedere al salvataggio o rilevamento della nave e prendere tutte le misure necessarie a tale oggetto senza che per questo si possa opporre alla Società di aver fatto atto di possesso o di accettazione di abbandono o di riconoscimento dei diritti dell'Assicurato.

La Società avrà anche facoltà di fare rimorchiare la nave assicurata e provvedere essa alle necessarie riparazioni salvo regolamento con l'Assicurato o chiunque possa spettare a termine della presente polizza.

Il rinvio delle riparazioni definitive dei danni a carico della Società non potrà aver luogo se non col preventivo consenso della stessa.

Art. 24. — L'Assicurato è responsabile della negligenza nell'avvisare il sinistro alla Società o suoi Rappresentanti o nell'omettere di prendere egli stesso le misure di conservazione, come pure degli ostacoli che egli mettesse all'azione della Società.

ABBANDONO

Art. 25. — L'abbandono alla Società, ai sensi di legge, può farsi nei casi:

- di mancanza di notizia della nave da almeno quattro mesi, e l'Assicurato è tenuto a giustificare con documento scritto l'ultima notizia ricevuta;
- di scomparsa o distruzione totale della nave dovuta ad avvenimento assunto in rischio dalla Società;
- di inabilità assoluta alla navigazione prodotta da avvenimento assunto in rischio dalla Società, che renda la nave irreparabile. È ritenuta inabile alla navigazione la nave condannata per mancanza assoluta di mezzi di riparazione e purché sia accertato che essa non poteva, neanche mediante alleggerimento e rimorchio, trasferirsi in un altro porto ove esistessero tali mezzi, né provvederseli facendone richiesta altrove;
- quando l'ammontare totale delle spese per la riparazione sorpassa i tre quarti della valutazione attribuita alla nave in polizza.

All'effetto del computo dei tre quarti dovranno detrarsi dalle dette spese di riparazione le riduzioni dal vecchio al nuovo come stabilite nella presente polizza ed i contributi di avaria comune a favore della nave.

Dal computo suddetto sarà esclusa ogni altra spesa, e quindi anche le spese di rimorchio, di salvataggio, le spese di prestiti di cui all'Art. 307 del Codice della Navigazione, le paghe e panatiche dell'equipaggio, le spese per riparazioni provvisorie.

Qualora la nave venga condotta in altro luogo per eseguire le riparazioni, il computo dei tre quarti sarà stabilito col criteri di cui sopra in base alle spese occorrenti per le riparazioni nel luogo ove venne a tal fine condotta. Se la nave è stata riparata, l'abbandono non può più aver luogo ancorché il costo delle riparazioni abbia oltrepassato i tre quarti, restando impregiudicata l'azione di avaria a termini della presente polizza, sempre che la Società abbia assunto tale rischio.

Art. 26. — L'abbandono comprende inscindibilmente tutti gli elementi assicurati con la presente polizza.

Art. 27. — Il nolo, i premi di navigazione, i contributi e le sovvenzioni dello Stato ed i compensi di armamento, non fanno parte dell'abbandono.

Art. 28. — Le paghe dell'equipaggio, le spese di rimpatrio, le spese per viveri, contributo per la Cassa Invalidi e qualunque altra spesa concernente l'equipaggio, nonché le tasse, le imposte, i premi e le spese di assicurazione di qualunque natura, restano a carico dell'Assicurato. Conseguentemente le dette paghe e spese non dovranno in alcun caso sopportarsi dalla Società nella liquidazione del recupero e qualora fossero state prelevate dal prodotto della vendita della nave o dei suoi avanzi dovranno essere reintegrate dall'Assicurato.

Questa disposizione si applica anche quando non vi sia nolo salvato o ricevuto in anticipo, né sovvenzione dello Stato od altri compensi di armamento.

DELLE AVARIE

Art. 29. — Nella liquidazione dell'indennità a carico della Società sono soltanto ammesse:

- le spese effettive di riparazione e quelle accessorie rese necessarie dalle stesse;
- le spese per la sostituzione degli oggetti perduti o resi inservibili a causa di avvenimenti assunti in rischio dalla Società.

Art. 30. — La Società rimborserà le spese di cui all'articolo precedente, in proporzione della somma assicurata, e sotto deduzione delle franchigie e delle riduzioni stabilite per l'avaria particolare nelle «Condizioni parti Colari». Le spese per rilevare la nave investita, per estinguere un incendio scoppiato a bordo, ed in generale per il salvataggio della nave assicurata verranno rimborsate, sempre a prorata della somma assicurata, senza deduzione di alcuna franchigia, anche quando la nave sia assicurata franco di avaria; però i danni riportati e gli oggetti sacrificati per il rilevamento o per l'estinzione dell'incendio, sono considerati come avarie e come tali soggetti alla franchigia ed alle deduzioni dal vecchio al nuovo previste per l'avaria particolare.

Ad ogni fine previsto dalla polizza, il computo della età sia per lo scafo che per l'apparato motore verrà fatta per periodo di anni interi, intendendosi dall'anno iniziato come finito.

Art. 31. — Le paghe, le panatiche ed ogni altra spesa per l'equipaggio saranno sempre a carico dell'Assicurato salvo il disposto degli Art. 34 e 35 e tranne il caso di ammissione in avaria comune.

Art. 32. — Le spese di riparazione non saranno soggette a riduzione per differenza dal vecchio al nuovo a meno che si tratti di spese riguardanti la sostituzione di organi completi dello scafo o della macchina. In questi casi la riduzione sarà raggiunta a quel maggior valore che acquisterà la nave, da stabilirsi d'accordo fra le parti ed in difetto da un Collegio Arbitrale. Sulle catene di ancoraggio per navi di età superiore a cinque anni si calcolerà una riduzione di 1/6; per i cavi tale detrazione sarà sempre di 1/3. Nel caso d'immissione della nave in bacino per riparazione di avarie a carico della Società, se l'Armatore provvede alla pittura della carena, la spesa di fitto del bacino per il periodo di tempo occorrente per tale pitturazione e quelle accessorie di immissione, saranno ripartite fra Società ed Assicurato proporzionalmente in ragione della età della carena, in base alla sua durata media stabilita in mesi sei col limite massimo a carico dell'Assicurato pari alla metà tanto della spesa di fitto del bacino per le prime 24 ore come delle spese accessorie di immissione.

La spesa per la pitturazione della carena, quando sia resa necessaria dalla permanenza della nave in bacino, verrà ripartita fra Società ed Assicurato proporzionalmente in ragione dell'età della carena in base alla sua durata come sopra stabilita in mesi sei.

Gli interessi e le spese per i prestiti contratti in un porto di rilascio per le necessità previste nell'Art. 307 del Codice della Navigazione sono a carico della Società in proporzione della indennità da essa dovuta secondo le norme della presente polizza.

Art. 33. — In nessun caso la Società sarà tenuta a rispondere dei danni non riparati anteriormente alla perdita della nave, anche se le riparazioni fossero state concordate con la Società, e neppure quando il relativo costo, preventivo o transattivo, fosse stato consensualmente determinato. Se l'importo fosse già stato pagato all'Assicurato, esso dovrà detrarsi dall'indennità che gli è dovuta.

Art. 34. — Quando la nave colpita da avarie a carico della Società si trovi in un porto ove le riparazioni sarebbero impossibili o troppo dispendiose, l'Assicurato, o per esso il comandante, è obbligato, quando la Società lo richieda, a condurre la nave, occorrendo anche al rimorchio, in un porto ritenuto dalla Società più conveniente, e la Società stessa continuerà a correre il rischio senza aumento di premio. A tal fine il Comandante dovrà usare ogni possibile diligenza per il compimento del viaggio, prendendo gli opportuni accordi con la Società od i suoi Rappresentanti, ed eseguendo soltanto quelle riparazioni che siano di assoluta necessità per la traversata. Durante questo tragitto, quando esso sia al di fuori dell'itinerario della nave, le spese per paghe e panatiche dell'equipaggio, quelle eventuali di rimorchio e quelle per combustibile e consumi di macchina, saranno a carico della Società.

Le stesse spese vengono rincaricate dopo riparata la nave; anche nel viaggio di ritorno fino al punto in cui la nave riprende il proprio itinerario per lo svolgimento della spedizione iniziata anteriormente all'avvenimento.

Art. 35. — Durante il tempo in cui la nave staziona nel porto di rilascio in attesa di mezzi di rimorchio o di assistenza o dell'arrivo di mezzi occorrenti per la riparazione e, se queste siano provvisorie, anche nel periodo della loro esecuzione, le paghe e panatiche dell'equipaggio quando non siano ammesse in avaria comune, stanno a carico della Società.

Durante l'esecuzione dei lavori definitivi in porto di rilascio, le paghe e panatiche dell'equipaggio non sono a carico della Società, salvo il caso di ammissione in avaria comune.

Si considera porto di rilascio anche quello di spedizione, quando la nave, dopo essere partita in buono stato, vi ritorna per riparare avarie incontrate.

Art. 36. — La Società pagherà, a prorata della somma assicurata, il contributo d'avaria comune risultante a carico della nave secondo il relativo Regolamento, senza deduzione di alcuna franchigia.

Saranno riconosciuti dalla Società i regolamenti di avaria comune fatti a termine di legge ed in conformità alle clausole speciali pattuite nelle polizze di carico e nel contratto di noleggio. Nei regolamenti fatti in via amichevole, la nomina del liquidatore in rappresentanza della nave avverrà su designazione della Società.

Nel computo dell'indennizzo dovuto dalla Società in tema di avaria comune, saranno riconosciute le stesse riduzioni dal vecchio al nuovo applicate nel Regolamento di avaria comune.

Per il conguaglio dei contributi espressi in valuta diversa da quella della polizza, sarà normativo il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione. Tale cambio sarà applicato anche per il computo dell'eventuale scoperto di assicurazione.

In deroga al disposto dell'Art. 536 del Codice della navigazione, per le spese ed i danni di avaria comune non consistenti in perdite o danni materiali

alla nave assicurata, la Società risponde per la sola quota proporzionale a carico della nave, con esclusione delle quote a carico degli altri partecipanti alla spedizione o al viaggio contributivo.

PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Art. 37. - La Società pagherà la indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi necessari, salvo i casi di sospensione della liquidazione e del pagamento previsti dalla presente polizza o dalla legge.

Art. 38. - Nei casi di sinistro, nei quali l'Autorità procede ad inchiesta per l'accertamento delle eventuali responsabilità, il regolamento dell'indennità, che potesse essere dovuta dalla Società resta sospeso fino a chiusura dell'inchiesta, semprechè questa sia diretta ad accertare responsabilità personali dell'assicurato, e se gli atti sono passati alla Autorità giudiziaria

penale, o se comunque vi è denuncia penale, resta sospeso fino a pronuncia definitiva del Magistrato penale, semprechè l'azione penale riguardi personalmente l'Assicurato.

Art. 39. - Al rimborso di una perdita od avaria la Società avrà facoltà di compensare la rata di premio non scadute sulla polizza per la quale paga il danno.

CONTESTAZIONI

Art. 40. - Qualunque sia il domicilio dell'Assicurato, suoi cessionari od aventi causa, il Foro competente in caso di controversia, è nel luogo di emissione della polizza, e questa competenza territoriale non può essere derogata neppure per ragione di connessione o continenza di causa. In mancanza di elezione di domicilio, tutte le notificazioni in dipendenza della presente polizza saranno fatte alla Cancelleria del Tribunale come sopra competente.